

AVVOCATO
PIETRO COSENTINO
Via B. Varchi, 18 - 50132 Firenze
tel. 0554368675 - fax 0554473007
PEC: pietro.cosentino@firenze.pecavvocati.it

TRIBUNALE DI PRATO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art. 414 e ss. cpc

Per:

Pietro Aquino, nato a Pallagorio l'8.4.1966 (cod. fisc. QNAPTR66D08G278U) residente in Prato, Via E. Boni n. 23/A, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Pietro Cosentino (cod. fisc. CSNPTR84M09D122F) del foro di Firenze ed elettivamente domiciliato in Firenze, Via B. Varchi 18, presso e nello studio del ridetto difensore, come da mandato apposto in calce ed altresì allegato ai sensi dell'art. 83 co. 3 cpc al presente atto (le comunicazioni di cancelleria potranno essere trasmesse alla casella di posta elettronica certificata pietro.cosentino@firenze.pecavvocati.it o al numero di fax 0554473007)

RICORRENTE

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - MIUR (cod. fisc. 80185250588), in persona del Ministro *pro tempore*, corrente in Roma 00153, Viale Trastevere n. 76/A ed elettivamente domiciliato *ex lege* in Firenze 50129, Via degli Arazzieri 4, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze



RESISTENTE

nonchè contro

tutti i docenti iscritti nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto dell'Ambito Territoriale della Provincia di Prato per la scuola secondaria di I e II grado, classi concorsuali A-29 “Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado” (vecchia classe di concorso A031), A-30 “Musica nella scuola secondaria di I grado” (vecchia classe di concorso A032) e A-56 “Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado: Oboe” (vecchia classe di concorso A077), valide per gli aa. ss. 2017-2020, che in virtù dell’inserimento dell’odierno ricorrente sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio.

POTENZIALI RESISTENTI

*

PREMESSO IN FATTO CHE

- 1) il Sig. Pietro Aquino in data 14.9.1993 ha conseguito il “Diploma di Oboe” presso il Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza¹, il cui corso di studi è durato 7 anni;
- 2) di seguito il ricorrente in data 18.7.2000 ha conseguito il “Diploma di Dirigente di comunità” presso l’Istituto Tecnico per attività sociali “Ginori Conti” di Firenze²;
- 3) il Sig. Aquino ha presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto (triennio 2017-2020) dell’Ambito Territoriale della Provincia di Prato, per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56³;

¹ Si v. doc. 1).

² Si v. doc. 2).

³ Si v. docc. 3) e 4).



4) l'odierno comparsante risulta inserito nella III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Prato, per le seguenti classi di concorso⁴:

- A-29 "Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado" (inclusa nell'ambito disciplinare verticale AD03 con A-30/ vecchia classe di concorso A031);

- A-30 "Musica nella scuola secondaria di I grado" (inclusa nell'ambito disciplinare verticale AD03 con A-29/ vecchia classe di concorso A032);

5) il Sig. Aquino è stato assunto con contratto a tempo determinato dal 19.9.2017 al 30.6.2018 c/o la scuola secondaria di I grado "Leonetto Tintori" di Prato, in qualità di docente per l'insegnamento di Musica - classe di concorso A030 su cattedra spezzone orario, per n. 8 ore settimanali⁵.

*

IN DIRITTO

Si premette una breve illustrazione circa il reclutamento degli insegnanti precari nella scuola pubblica, con particolare riferimento alle classi di concorso A-29, A-30 e A-56.

In ciascuna istituzione scolastica sussistono specifiche graduatorie di circolo e di istituto per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo.

Le citate graduatorie sono disciplinate dal "Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 4, L. n. 124/1999", contenuto nel D.M. 13.6.2007, n. 131⁶.

L'art. 5 del suddetto Regolamento attribuisce al dirigente scolastico il potere di costituire, sulla base delle domande prodotte, apposite graduatorie ai fini del conferimento delle supplenze.

⁴ Si v. docc. 5) e 6).

⁵ Si v. doc. 7).

⁶ Si v. doc. 8).



In particolare, per ciascun posto di insegnamento viene costituita una graduatoria distinta in tre fasce, così composte:

- la prima comprende i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento (c.d. GAE), per il medesimo posto o classe di concorso alla quale si riferisce la graduatoria di circolo o di istituto;
- la seconda comprende *“gli aspiranti non inseriti nelle graduatorie ad esaurimento per il medesimo posto, forniti di specifica abilitazione o di specifica idoneità a concorso cui è riferita la graduatoria di circolo e di istituto”*;
- la terza comprende *“gli aspiranti forniti di titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento richiesto”*.

In attuazione del prefato Regolamento sono stati emanati prima il D.M. 13.7.2011, n. 62 (per le graduatorie del triennio 2011-2014), poi il D.M. 22.5.2014, n. 353 (per le graduatorie del triennio 2014-2017) e da ultimo il D.M. 1.6.2017, n. 374⁷ (per le graduatorie del triennio 2017-2020).

Il discrimine tra II e III fascia è, perciò, costituito dall'essere o meno in possesso di un titolo abilitante all'insegnamento.

⁷ L'art. 1, D.M. 374/2017 (si v. doc. 9) dispone l'aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017-2020: *“1. Per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020, sono costituite, in ciascuna istituzione scolastica, in relazione agli insegnamenti effettivamente impartiti, specifiche graduatorie di circolo e d'istituto, suddivise in tre fasce, per ogni posto d'insegnamento, classe di concorso o posto di personale educativo, ai sensi degli artt. 5 e 6 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007 n. 131, di seguito denominato Regolamento.*

2. Con il presente decreto sono aggiornate la II e la III fascia delle graduatorie di cui al comma 1 che sostituiscono quelle vigenti negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017. Pertanto, le graduatorie di II e III fascia, aggiornate in applicazione del presente decreto, hanno validità per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020 e vengono utilizzate per l'attribuzione delle supplenze di cui agli artt. 1 e 7 del Regolamento, secondo l'ordine di priorità indicato dall'articolo 5, comma 3, del medesimo Regolamento (...).”



Ebbene, il presente giudizio è volto ad ottenere il riconoscimento del valore abilitante del Diploma di Conservatorio conseguito dal ricorrente e del relativo diritto all'inserimento nella II fascia delle corrispettive graduatorie di circolo e di istituto.

*

1). SUL VALORE ABILITANTE DEL DIPLOMA DI CONSERVATORIO.

L'offerta formativa dei Conservatori di musica era disciplinata dal R.D. 11.12.1930, n. 1945, che ne definiva l'articolazione dei corsi e i programmi degli esami.

La L. 21.12.1999, n. 508⁸ ha riformato i Conservatori di musica, che a tutt'oggi costituiscono - nell'ambito delle istituzioni di alta cultura - il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale (c.d. AFAM)⁹.

L'art. 4 co. 1, L. 508/1999¹⁰, rubricato "Validità dei diplomi", prescrive che: ***"I diplomi rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 1, in base all'ordinamento previgente al momento dell'entrata in vigore della presente legge, ivi compresi gli attestati rilasciati al termine dei corsi di avviamento coreutico, mantengono la loro validità ai fini dell'accesso all'insegnamento, ai corsi di specializzazione e alle scuole di specializzazione"***.

⁸ Si v. doc. 10).

⁹ Si v. l'art. 2 co. 1, L. 508/1999: " *Le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, con l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati costituiscono, nell'ambito delle istituzioni di alta cultura cui l'art. 33 della Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti autonomi, il sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale. Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle norme in essa richiamate e dalle altre norme che vi fanno espresso riferimento*".

¹⁰ Modificato ad opera della L. 22.11.2002, n. 268.



Tra i citati titoli è ricompreso il diploma di Conservatorio ottenuto ante L. 508/1999, in quanto espressamente menzionato dall'art. 1 della suddetta Legge¹¹.

Nel settore di specie è poi intervenuta la **L. 24.12.2012, n. 228¹², il cui art. 1 co. 107** statuisce che: ***“I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore, sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell' università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge”.***

Detta norma concerne i diplomi accademici di I livello del comparto AFAM conseguiti ante L. 508/1999, poiché indicati dal richiamato art. 1 co. 102, L. 228/2012¹³.

La descritta normativa equipara chiaramente il diploma AFAM vecchio ordinamento (di seguito V.O.) - congiunto a diploma di scuola secondaria di II grado - al diploma accademico di II livello, avente valore abilitante all'insegnamento¹⁴.

¹¹ L'art. 1, L. 508/1999 stabilisce che: *“La presente legge è finalizzata alla riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”.*

¹² Si v. doc. 11).

¹³ Si v. l'art. 1 co. 102, L. 228/2012: *“Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007”.*



Per cui il diploma AFAM V.O. deve essere considerato a tutti gli effetti quale titolo abilitante all'insegnamento.

*

2). SULLA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI DIPLOMATI
MAGISTRALE ANTE A.S. 2001-2002.

Il valore abilitante del diploma AFAM V.O. è ulteriormente comprovato dalla disciplina relativa al diploma magistrale, conseguito prima dell'a.s. 2001/2002.

Difatti, anche in tale fattispecie è intervenuta un'apposita norma (v. *infra*), che ha stabilito il valore abilitante del suddetto titolo (dichiarato equipollente alla laurea in scienze della formazione primaria).

Per l'appunto l'art. 2 lett. A n. 4, D.M. 374/2017 sancisce che hanno diritto ad essere inseriti nella II fascia delle graduatorie di circolo o di istituto gli aspiranti in possesso di ***“diploma rilasciato per la frequenza dei corsi biennali di II livello (D.M. N. 137/07) presso i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati finalizzato alla formazione dei docenti delle classi di concorso A31 e A32 di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n.39 e s.m.i. e di A077 di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201”*** e al successivo n. 8 gli aspiranti in possesso ***“del titolo di studio conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002 al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998 aventi valore abilitante”***.

¹⁴ In tal senso si è espressa la sentenza del Tar Napoli, Sez. IV, 24.3.2016, n. 1593: *“Ai sensi dell'art. 1 comma 103 e 107, l. n. 228 del 2012, i diplomi rilasciati da istituzioni appartenenti al comparto AFAM (alta formazione artistica e musicale) secondo l'ordinamento di studi anteriore alla L. n. 508 del 1999 sono riconosciuti equipollenti alle lauree magistrali quinquennali previste dal nuovo ordinamento di studi universitari, purché congiunti al possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado”*.



Dunque, la citata norma esclude dalla II fascia gli aspiranti che - come il ricorrente - sono in possesso del diploma AFAM V.O., collocati invece nella III fascia¹⁵, nonostante detto titolo sia stato dichiarato abilitante all'insegnamento per legge (v. *supra*).

Il D.M. 374/2017 opera, quindi, un'ingiustificata discriminazione tra il diploma magistrale ante a.s. 2001/2002 e il diploma AFAM V.O., sebbene entrambi siano titoli abilitanti all'insegnamento, come stabilito dalle menzionate norme¹⁶.

Ciò costituisce una palese violazione dei principi di uguaglianza e di ragionevolezza, sanciti sia a livello costituzionale che di normativa primaria.

¹⁵ Si v. art. 2, lett. B, n. 1, D.M. 374/2017.

¹⁶ In riferimento al previgente D.M. 353/2014, di contenuto identico al D.M. 374/2017, si v. le seguenti pronunce:

- **sentenza Tribunale di Sassari, Sez. Lavoro, 9.5.2017**, che ha disposto l'immediato inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di una docente diplomata presso l'Accademia delle belle arti, inserita nella III fascia. Il Giudice ha ritenuto irragionevole ed in contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. la scelta del MIUR di ritenere, quale titolo equipollente all'abilitazione all'insegnamento, il diploma di maturità magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 e non anche, per le classi di concorso relative all'insegnamento di materie artistiche, quali quelle interessate nel caso specifico, tutti i diplomi rilasciati dalle istituzioni AFAM;

- **sentenza Tribunale di Salerno, Sez. Lavoro, 26.1.2017**, la quale ha stabilito che i diplomi AFAM V.O., al pari di quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi diplomi accademici di II livello, abilitanti all'insegnamento: *"L'art. 1 comma 107 della L. n.228/2012 equipara, chiaramente, il diploma AFAM vecchio ordinamento ai diplomi accademici di II livello e, alla luce delle normative vigenti, rispettivamente le leggi nn.228/12 e 53/03, sia i diplomi AFAM vecchio ordinamento che quelli di maturità magistrale conseguiti entro l'a.s. 2001/02, sono da considerarsi come aventi valore di diplomi accademici di II livello. Appare, pertanto, irragionevole o quanto meno incomprensibile la scelta legislativa compiuta dal DM 353/14 di includere, tra i titoli equipollenti all'abilitazione all'insegnamento e quindi che danno accesso alla II fascia, unicamente il diploma di maturità magistrale, conseguito entro il 2002, rimanendone del tutto estraneo quello rilasciato, ante L. 508/99, da istituzioni definite di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM). Ne discende che i ricorrenti tutti, in quanto possessori di diploma AFAM congiuntamente a diplomi di scuola media superiore, sono titolari di titoli equipollenti ai diplomi accademici di II livello con valenza abilitante"*.



Pertanto, le disposizioni del D.M. 374/2017, concernenti la II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, sono illegittime e devono necessariamente essere disapplicate.

*

Come detto, il ricorrente è in possesso dei seguenti titoli:

- “Diploma di Oboe”, conseguito il 14.9.1993 presso il Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza¹⁷, da qualificarsi come diploma AFAM V.O. – ante L. 508/1999;
- “Diploma di Dirigente di comunità”, conseguito il 18.7.2000 presso l’Istituto Tecnico per attività sociali “Ginori Conti” di Firenze¹⁸.

In virtù di quanto esposto, il prefato Diploma di Conservatorio del Sig. Aquino deve essere dichiarato abilitante, dal momento che risulta equipollente al diploma accademico di II livello¹⁹.

L’odierno comparente ha, dunque, pieno diritto ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto della Provincia di Prato (valide per gli aa. ss. 2017-2020), per le classi di concorso A-29, A-30 e A-56.

*

¹⁷ Si v. doc. 1).

¹⁸ Si v. doc. 2).

¹⁹ Tale asserzione è conforme a quanto stabilito dalla prevalente giurisprudenza di merito che si è pronunciata in casi speculari a quello di causa: Tribunale di Pavia, sentenza n. 335/2016, Tribunale di Brindisi, ordinanza n. 23320/2016, Tribunale di Benevento, ordinanza n. 1247/2015, Tribunale di Brindisi, sentenza n. 326/2017, Tribunale Vallo della Lucania, sentenze nn. 57/2017 e 58/2017, Tribunale di Monza, sentenza n. 31/2017, Tribunale di Benevento, sentenza n. 282/2017, Tribunale di Napoli, sentenze nn. 4206/2017 e 4327/2017, Tribunale di Catanzaro, sentenza n. 558/2017, Tribunale di Crotone, ordinanza 7.9.2017.



Tutto ciò premesso, il Sig. Pietro Aquino, come sopra rappresentato e difeso, salvo eventuali, più ampie ed ulteriori deduzioni e difese, anche a seguito delle eccezioni, difese e conclusioni della controparte

chiede

“che l'Ill.mo Tribunale di Prato, in funzione di Giudice del Lavoro, previa fissazione con decreto dell'udienza di comparizione personale delle parti e di discussione, Voglia, *contrariis reiectis*, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- accertare e dichiarare il valore abilitante all'insegnamento del “Diploma di Oboe”, conseguito dal ricorrente in data 14.9.1993 presso il Conservatorio di musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza (diploma AFAM vecchio ordinamento - ante L. 508/1999), per tutti i motivi esposti in narrativa;
- accertare e dichiarare, previa disapplicazione del D.M. 374/2017 – giacchè illegittimo come dedotto in narrativa - il diritto del ricorrente ad essere inserito nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto del personale docente nell'Ambito Territoriale della Provincia di Prato per le classi di concorso A-29 “Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado”, A-30 “Musica nella scuola secondaria di I grado” e A-56 “Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado: Oboe”, nonchè per quelle di ulteriore interesse;
- ordinare all'Amministrazione resistente di inserire immediatamente il ricorrente nelle predette graduatorie, per le classi di concorso sopra indicate, nella posizione spettante in base al punteggio maturato per legge, con conseguente disapplicazione e/o annullamento di tutti quegli atti e/o provvedimenti amministrativi - presupposti e/o connessi e/o consequenziali - volti a negare il diritto del ricorrente oggetto del presente ricorso, in quanto illegittimi per le ragioni illustrate in narrativa;



con vittoria di spese e compensi professionali di causa, oltre accessori come per legge”.

*

Produce:

- 1) “Diploma di Oboe”, rilasciato dal Conservatorio di Musica “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza;
- 2) “Diploma di Dirigente di comunità”, rilasciato dall’Istituto Tecnico per attività sociali “Ginori Conti” di Firenze;
- 3) classi di concorso indicate in domanda Graduatorie di circolo e di istituto;
- 4) elenco scuole indicate in domanda Graduatorie di circolo e di istituto;
- 5) posizione scuole classe di concorso A-29;
- 6) posizione scuole classe di concorso A-30;
- 7) contratto di lavoro a tempo determinato c/o scuola secondaria di I grado “Leonetto Tintori” di Prato;
- 8) D.M. 13.6.2007, n. 131;
- 9) D.M. 1.6.2017, n. 374;
- 10) L. 21.12.1999, n. 508;
- 11) L. 24.12.2012, n. 228.

Con ogni più ampia riserva istruttoria.

Ai sensi e per gli effetti di legge, il sottoscritto Avv. Pietro Cosentino dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.

Il Sig. Pietro Aquino è titolare di un reddito complessivo familiare soggetto ad imposizione IRPEF che per l’anno 2016 risulta superiore ad € 34.585,23, perciò si provvede al versamento del contributo unificato che *ex lege* ammonta ad € 259,00.

*



ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 CPC

Premesso che

- il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento nella II fascia delle graduatorie di circolo e di istituto, valide per il triennio 2017-2020, per le classi concorsuali A-29 "Musica negli istituti di istruzione secondaria di II grado" (vecchia classe di concorso A031), A-30 "Musica nella scuola secondaria di I grado" (vecchia classe di concorso A032) e A-56 "Strumento musicale nella scuola secondaria di I grado: Oboe" (vecchia classe di concorso A077);
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il suesteso ricorso deve essere notificato a tutti i potenziali controinteressati, ossia a tutti i docenti inseriti nelle suddette graduatorie e a tutti i docenti che aspirano all'inserimento;

Rilevato che

- la notifica del ricorso con le modalità ordinarie risulterebbe incompleta, in considerazione dell'immenso numero dei destinatari, dell'impossibilità di identificare gli eventuali aspiranti ad oggi non inseriti nelle prefate graduatorie, nonché dell'impossibilità di identificare tutti i docenti che in sede di aggiornamento delle graduatorie di istituto, valide per il triennio 2017-2020, hanno scelto di trasferirsi in quelle dei vari Ambiti Territoriali Provinciali, per le citate classi concorsuali;
- la tradizionale notifica per pubblici proclami risulterebbe oltremodo onerosa per il ricorrente e comunque non idonea allo scopo, come stabilito peraltro dal Consiglio di Stato²⁰;

²⁰ Si v. sentenza del Consiglio di Stato, IV Sez., 19.2.1990, n. 106: *"non pare possa ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino - potenziale convenuto in giudizio - di prendere visione costante del Foglio degli annunci legali della Provincia o della Gazzetta Ufficiale, nei quali il sunto del ricorso viene pubblicato"*.



- i siti internet dell'amministrazione convenuta, anche delle sue articolazioni periferiche, sono ormai indiscutibilmente ritenuti quali mezzi di comunicazione ufficiale della scuola pubblica, giacchè contengono la pubblicazione di tutti i provvedimenti e gli atti relativi alle graduatorie;
- la giurisprudenza di merito ritiene ormai pacificamente che la notifica ex art. 151 cpc sia il mezzo più idoneo ad assicurare l'integrità del contraddittorio e la celerità del procedimento²¹;
- anche il Giudice amministrativo ha più volte disposto, quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso integrale sul sito internet dell'amministrazione controparte del giudizio²².

*

Tutto ciò premesso, il sottoscritto difensore propone rispettosa

ISTANZA

Affinché l'Ill.mo Tribunale adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 cpc, anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami, Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso con le seguenti modalità:

- 1) quanto all'Amministrazione convenuta, tramite notifica all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze, con le modalità di rito;
- 2) quanto ai potenziali controinteressati, tramite pubblicazione del testo integrale del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione dell'udienza sul sito internet del MIUR (www.miur.gov.it), sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Regionale per la

²¹ Si v. Tribunale di Massa, decreto 12.11.2014 (RGL 876/2014), Tribunale della Spezia, decreto 15.12.2014 (RGL 1498/2014), Tribunale di Bologna, decreto 24.1.2017 (RGL 109/2017), Tribunale di Trapani, decreto 20.6.2017 (RGL 1123/2017), Tribunale di Ivrea, decreto 27.7.2017 (RGL 1056/2017).

²² Si v., tra le tante, le ordinanze del Tar Lazio 11.9.2009, n. 176, 11.9.2009, n. 177, 11.9.2009, n. 178 e 11.9.2009 n. 179.



Toscana (www.toscana.istruzione.it) e sul sito internet dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Prato (www.ufficioscolasticoprovinciale.prato.it) o nelle altre eventuali modalità ritenute più opportune.

Salvis iuribus.

Firenze/Prato, 18.12.2017

Avv. Pietro Cosentino

